

## PROPOSTA DI LEGGE

### **“Disposizioni a favore delle persone con disabilità grave”**

#### Art. 1

1. Lo Stato italiano garantisce alle persone con disabilità grave il diritto alla Vita Indipendente e autodeterminata, attraverso il finanziamento diretto di progetti di assistenza personale autogestita finalizzati a contrastare l'isolamento, a garantire la vita all'interno della comunità e all'integrazione con il proprio ambiente sociale.

2. Destinatari del presente provvedimento sono le persone con disabilità grave, riconosciute ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, in condizioni di non autosufficienza, valutata in base al comma 2, dell'art.14 della legge n.328/2000.

Sono escluse le situazioni di disabilità derivanti da patologie causate dall'età anziana.

#### Art. 2

1. Il progetto individuale di vita indipendente viene realizzato in attuazione dell'art. 14 legge 328/2000 e l'art. 39 bis legge 104/92. Detto progetto prevede il finanziamento, ~~viene~~ erogato dal competente ente locale, direttamente alla persona con disabilità, per beneficiare di un servizio di assistenza personale, da realizzare mediante l'instaurazione di uno o più rapporti di lavoro a norma di legge, con assistenti scelti direttamente dalla persona con disabilità stessa,.

2. Il finanziamento è soggetto a rendiconto da parte del beneficiario, mediante esibizione dei documenti comprovanti le spese sostenute.

3. Al fine di realizzare una rete nazionale per la Vita Indipendente, una quota di finanziamento non superiore al 10 % viene impiegata per la realizzazione di Centri per la Vita Indipendente gestiti direttamente da organizzazioni di persone disabili, con il compito di affiancare i beneficiari del finanziamento di assistenza autogestita nell'orientamento ed informazione ai diritti, all'utilizzo di strumenti, servizi e ausili per l'autonomia, alla realizzazione di programmi di empowerment personale, consulenza alla pari, aiuto nella ricerca di assistenti e supporto amministrativo nella gestione dell'assistenza personale.

#### Art. 3

1. A tal fine è istituito il Fondo Nazionale per la Vita Indipendente delle persone con disabilità grave, per finanziare i progetti della presente legge nel modo seguente: per l'anno 2009 per euro 25 milioni, per l'anno 2010 per euro 25 milioni e per l'anno 2011 per euro 25 milioni.

2. Detto fondo può essere ulteriormente alimentato dalle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per la non autosufficienza e dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.